

N. 186/2025 p.u.

LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA

73/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,

procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente rel.
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Angelina Augusta Baldissera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

GIANPIETRO BONINI, con l'avv. MARCO FRANCESCO BRAMBATI

Parte ricorrente

--=o0o=--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- GIANPIETRO BONINI ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Brescia, Via Vittorio Emanuele II e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore/professionista/imprenditore minore/imprenditore agricolo/start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 2217, debitore non assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione concorsuale, di cui all'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 14/2019.

Il Tribunale di Brescia, in data 14/04/2025, ha emesso la sentenza n. 143/2025, con la quale ha respinto l'istanza di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I. del ricorrente.

Ritornando, quindi, a quanto sopra, si osserva che, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto



parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere di prededucibilità al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di GIANPIETRO BONINI (c.f. BNNNGPT78D20B157P), residente in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Simonetta Bruno;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. FIACCAVENTO MARCO, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
- 7) AUTORIZZA, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni:
 - autovettura modello Nissan Qashqai, targata EB141TW;

